



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dott. Raffaella Calò,

a scioglimento della riserva formulata all'odierna udienza del 3 settembre 2015;

O S S E R V A

1. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. i ricorrenti, già dipendenti della società convenuta Labronica Corse Cavalli s.r.l.u. in liquidazione, hanno adito questo Tribunale chiedendo di accertare la illegittimità del licenziamento collettivo di cui alla comunicazione del 9 aprile 2014 e, per l'effetto, condannare la resistente alla reintegra di essi ricorrenti nel posto di lavoro.
2. Il Tribunale, visto l'art. 1 comma 48 della l. 92/2012 e ritenuta l'applicabilità del rito speciale in ragione del *petitum* e della *causa petendi*, fissava udienza secondo le disposizioni di cui al nuovo rito, così qualificando la domanda della parte ricorrente sulla base del principio di prospettazione.
3. La società resistente, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva la intervenuta rinuncia alla impugnazione del licenziamento da parte dei ricorrenti e dunque la improponibilità della domanda; nel merito domandava il rigetto della domanda in quanto infondata; in via subordinata, nel caso di accertamento della violazione del disposto degli artt. 4, 5 e 24 della l. 223/91 domandava dichiararsi la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e la condanna della convenuta al pagamento della indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla l. 92/2012.
4. L'eccezione preliminare di intervenuta accettazione, per fatti concludenti, da parte dei lavoratori ricorrenti del licenziamento agli stessi intimato è infondata e deve essere pertanto rigettata, atteso che la necessità di reperire un'occupazione per far fronte ai fondamentali bisogni dell'esistenza non assume l'univoco significato di rinuncia alla impugnativa del recesso datoriale.
5. Nel merito, la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento collettivo è infondata e deve essere pertanto rigettata per le seguenti ragioni.



6. I ricorrenti fondano la propria domanda, volta alla declaratoria della illegittimità del licenziamento collettivo, sulla asserita violazione da parte della società datrice di lavoro del combinato disposto della l. n. 223/91 e della l. n. 147/2013, e dunque della normativa in tema di mobilità interna del personale dipendente dalla società controllate dalla PA entrata in vigore nelle more della procedura di licenziamento collettivo di cui al presente giudizio (art. 1 comma 565 l. 147/2013).
7. In particolare, i ricorrenti fondano le proprie doglianze sulla circostanza che la società resistente avrebbe omesso nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità destinata alle organizzazioni sindacali di fare riferimento alla “possibilità di riallocare il personale in eccesso né ad eventuali misure per dilatare il tempo di permanenza presso la Labronica Corse Cavalli s.r.l. volta a favorire tale riallocazione” (v. sul punto pag. 15 del ricorso introduttivo).
8. Tale doglianza risulta destituita di fondamento.
9. Si osserva al riguardo che la domanda di parte ricorrente, tanto con riferimento al fatto costitutivo del diritto quanto con riferimento al *petitum* si caratterizza per una non condivisibile commistione tra la normativa relativa ai licenziamenti collettivi (l. 223/91 e succ. modifiche) e la più recente normativa prevista dalla legge finanziaria del 2013 (art. 1 comma 565 e ss. l. 147/2013) entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (v. sul punto quanto si legge alla pag. 13 del ricorso introduttivo del presente giudizio, circa “l’antigiuridicità del licenziamento intimato ai ricorrenti i quali, quindi, formalmente impugnano il recesso datoriale chiedendo il ripristino delle posizioni lavorative, il rinnovo della procedura di mobilità interna, il rispetto puntuale della normativa sopra richiamata ed il passaggio ad altre società controllate dal Comune di Livorno”).
10. Invero, i ricorrenti, pur impugnando formalmente l’atto di licenziamento *ex* l. 223/91 posto in essere dal datore di lavoro Labronica Corse Cavalli s.r.l. in liquidazione, domandano il rinnovo della procedura di mobilità prevista dalla l. 147/2013, sul presupposto della esistenza di un rapporto di specialità tra le suddette normative e in particolare della prevalenza della n. 147/2013, quale norma speciale.
11. In senso contrario a quanto affermato dalla parte ricorrente si osserva quanto segue.
12. In primo luogo, la legge n. 147/2013 è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, in data dunque successiva all’avvio della procedura di licenziamento collettivo per cui è causa (6 novembre 2013, v. doc. n. 1 allegato al ricorso); di talché la doglianza di parte attrice circa il vizio della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo risulta destituita di qualsivoglia fondamento, non potendo certo la società convenuta Labronica



Corse Cavalli s.r.l. prevedere la procedura di mobilità che sarebbe stata poi tratteggiata dall'art. 1 comma 563 ss. l. 147/2013. Altrimenti detto: prima che la l. 147/2013 prevedesse la astratta possibilità di ricollocazione dei ricorrenti presso altre società partecipate dal Comune di Livorno, deve escludersi in radice la sussistenza di un obbligo (e *a fortiori* di un obbligo la cui violazione determinerebbe la illegittimità della procedura di licenziamento collettivo di cui alla l. 223/91) in capo alla Labronica Corse Cavalli s.r.l.u. di dar conto di tale possibilità nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/91.

13. In secondo luogo, fermo quanto sopra circa l'ambito applicativo *ratione temporis* della normativa *de qua* e rilevato che la l. 223/91 non può dirsi abrogata dalla legge 147/2013, deve in ogni caso escludersi che tale omessa comunicazione della possibilità di riallocazione dei dipendenti, una volta entrata in vigore la l. 147/2013, possa determinare la violazione della procedura tratteggiata dalla l. 223/1991.
14. Si osserva al riguardo che ai sensi dell'art. 1 comma 563 l. 147/2013 "le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni".
15. Tale norma, ad avviso del Tribunale, non configura in capo al lavoratore dichiarato in esubero un diritto soggettivo a proseguire un rapporto di lavoro presso altra società. Come già osservato dalla scrivente in una causa analoga alla presente, la norma in parola, subordinando la possibilità di realizzare processi di mobilità di personale all'esistenza di un accordo tra le diverse società controllate direttamente o indirettamente dalla pubbliche amministrazione, a prescindere dal consenso manifestato dal lavoratore, non fa sorgere in



capo alle società partecipate che dichiarino l'esistenza di un posto vacante nel proprio organico un obbligo di assunzione automatico dei lavoratori dichiarati in esubero da altre società; la disposizione in discorso, piuttosto, lascia libere dette società di decidere se colmare o meno la vacanza, obbligandole a ricorrere alla disciplina in esame soltanto nel caso in cui esse decidano di procedere effettivamente a nuove assunzioni di personale.

16. Questa interpretazione trova ragione sia nel tenore letterale della norma ("le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ... *possono*, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge") sia, e soprattutto, nella *ratio* della stessa, volta tanto alla necessità di salvaguardare, nella massima misura possibile, i posti di lavoro eccedentari che alla razionalizzazione delle spese e al risanamento economico e finanziario delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
17. Da quanto detto sopra deriva che nel momento in cui una società partecipata dichiara un'eccedenza di personale ai fini della procedura di mobilità in questione, in capo al dipendente dichiarato in esubero non sorge un diritto soggettivo a proseguire il rapporto di lavoro presso altra società partecipata, bensì un'aspettativa a potere usufruire delle procedure di mobilità e l'interesse legittimo al rispetto della procedura di cui all'art. 1 commi 563 ss l. 147/2013.
18. Da ciò discende altresì che la mobilità di personale di cui alla l. 147/2013 non costituisce una norma speciale rispetto alla mobilità di cui alla l. 223/91, dovendosi ritenere che le due procedure possano andare avanti in parallelo, come è avvenuto nella fattispecie oggetto di causa (v. sul punto quanto si legge nel verbale del 17 gennaio 2014, doc. n. 5 allegato al ricorso) e dovendosi altresì escludere che l'eventuale mancato rispetto delle disposizioni della l. 147/2013 possa risolversi nella illegittimità del licenziamento collettivo di cui alla l. 223/91, sotto il profilo del rispetto degli oneri informativi ovvero sotto diversi profili. I due corpi normativi, come detto sopra, sono infatti distinti e disciplinano fattispecie diverse, tali da escludere l'esistenza di un rapporto di specialità tra norme: la l. 223/91 è norma di carattere generale che, com'è noto, disciplina i licenziamenti collettivi per riduzione di personale; la l. 147/2013 è invece norma volta a disciplinare la gestione degli esuberi nelle società controllate diretta e indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, con il fine di accompagnare il lavoratore in esubero verso un diverso posto di lavoro, e dunque non implicando necessariamente il licenziamento del lavoratore in esubero.



19. Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, la infondatezza della domanda formulata dai ricorrenti, non ravvisandosi né la asserita violazione degli artt. 4, 5 e 24 l. 223/1991, così come prospettata dalla parte ricorrente, né alcuna violazione della procedura di cui alla l. 147/2013, violazione che peraltro non potrebbe risolversi nella illegittimità del licenziamento oggetto di impugnazione.
20. Le precedenti considerazioni hanno valenza assorbente determinando il rigetto della domanda attorea e rendendo superflua la disamina delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo all'attività svolta e alla natura sommaria della cognizione, nonché al numero delle parti ricorrenti.

P . Q . M .

Il Tribunale, pronunciando ai sensi dell'art. 1 comma 49 l. 28 giugno 2012, n. 92:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna Paul Gross Davide, Vittori Gabriele, Caprilli Federico, Tanda Fulvio, Bardi Daniele, Donato Marco, Filippeschi Luca e Tedeschi Umberto, al pagamento in favore di Labronica Corse Cavalle s.r.l.u in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.270,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- c) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.

Livorno, 3 settembre 2015

Il Giudice

Raffaella Calò

